



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____)

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 – Presupposto dell'imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

Articolo 3 – Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 – Sanzioni amministrative

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 – Contenzioso

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 13 – Disposizioni finali

Articolo 14 – Pubblicazione

Articolo 15 - Norma transitoria

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n.52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'imposta è corrisposta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4 ubicate nel territorio del Comune di Sinalunga.
4. Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere ed extralberghiere così come individuate dalla Legge Regionale Toscana n. 86/2016 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale Toscana n. 30/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. n.96 del 21.06.2017, ubicati nel territorio del Comune di Sinalunga, e ogni altra struttura ricettiva, compresi gli alloggi destinati ad uso turistico ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) della Legge n. 431/1998 e s.m.i., che presenti elementi ricollegabili alle categorie individuate dalla Legge Regionale.
5. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1[^], del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A tal proposito, in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi.

Articolo 2

Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1, comma 4, che si trovano nel territorio del Comune di Sinalunga e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Sinalunga.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 1, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, c. 5-ter de D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017.

Articolo 3

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta viene definita annualmente con provvedimento dell'Amministrazione Comunale ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione.
2. Le misure d'imposta si intendono confermate quelle dell'anno precedente qualora non venga adottata una nuova delibera nei termini previsti dalle normative vigenti.

Articolo 4 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per soccorso umanitario;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per due autisti di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - d) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente, del territorio Comunale e degli ospedali di Siena, Arezzo, Fratta, Nottola e di quelli della Società della Salute dell'Amiata Val d'Orcia, nonché dell'APSP "Istituto Redditi";
 - e) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - f) i lavoratori che pernottano nel Comune di Sinalunga per ragioni di lavoro a partire dall'undicesimo giorno di soggiorno;
 - g) gli studenti che pernottano nel Comune di Sinalunga per ragioni di studio;
 - h) i soggetti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap in stato di gravità (art. 3, comma 3 Legge 104/1992) e gli invalidi civili (legge 118/1971) con idonea certificazione;
 - i) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio.
2. Il gestore della struttura ricettiva applica l'esenzione di cui al precedente comma 1 a seguito di dichiarazione, resa dall'ospite in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dell'esistenza di una delle condizioni suddette.

Articolo 5 **Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, dichiara al Comune di Sinalunga, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il periodo di permanenza, il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento, secondo le modalità e la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In luogo dell'utilizzo dei bollettari cartacei, il Comune mette a disposizione dei soggetti di cui all'art.

2, comma 2, apposito software specializzato per la comunicazione dell'imposta di soggiorno.

2. I soggetti di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, in forma totalmente gratuita.

3. Sono consentite forme diverse di trasmissione solo in presenza di specifica attestazione di malfunzionamento dell'applicativo gestionale proprio della struttura ricettiva. A seguito di trasmissione in modalità informatica, la struttura ricettiva è comunque tenuta a conservare, per il tempo previsto dalle norme in vigore, le copie delle ricevute rilasciate ai clienti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno e a presentarle, a richiesta, alle autorità competenti e al Comune nell'ambito dell'attività di controllo sull'applicazione dell'imposta. Saranno effettuati controlli a campione da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine alle dichiarazioni on line presentate che dovranno trovare corrispondenza.

4. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, ha l'obbligo di presentare al Comune la dichiarazione trimestrale anche qualora, nel corso del trimestre di riferimento, non abbia avuto presenze di ospiti. La dichiarazione negativa è trasmessa tramite l'applicativo software messo a disposizione dal Comune, senza alcun onere finanziario per gli operatori.

5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Sinalunga del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'imposta versata, ai sensi dell'art 233 del T.U.E.L. n. 267/2000. Il prospetto per la presentazione del rendiconto è reperibile nel software messo a disposizione o nel sito ufficiale del Comune; l'invio può essere cartaceo o per via telematica.

6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che operano nelle strutture ubicate nel territorio del Comune di Sinalunga sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante appositi cartelli informativi forniti dall'Amministrazione Comunale, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto stabilito annualmente dal Comune.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso i quali hanno pernottato (soggetti di cui all'art. 2, comma 2).

2. Il gestore della struttura ricettiva (e comunque i soggetti di cui all'art. 2 comma 2) provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Sinalunga.

3. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

4. Il gestore della struttura ricettiva e comunque i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo di imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo 5 comma 1.

5. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:
- a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - b) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Sinalunga presso la Tesoreria Comunale;
 - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Sinalunga.

Articolo 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e l'Amministrazione Comunale può:
- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive (art. 2, comma 2) a fornire e/o trasmettere documenti;
 - b) inviare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, le generalità degli ospiti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. L'ufficio tributi non procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi è pari o inferiore a Euro dodici.

Articolo 8

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
 - b) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva (soggetti di cui all'art. 2 comma 2), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 Euro, ai sensi dell'articolo n. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
 - c) Per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 Euro, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

- d) Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
- e) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti da parte del gestore della struttura ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 1 lettere da b) ad e) si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 9

Riscossione coattiva

- 1. Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.
- 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1, commi da 163 a 168 della Legge 27.12.2006 n. 296.

Articolo 10

Rimborsi e compensazioni

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.
- 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.

Articolo 11

Contenzioso

- 1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 12

Funzionario responsabile dell'imposta

- 1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Sinalunga.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Per particolari esigenze tecniche l'Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Articolo 14

Pubblicazione

1. Il Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Sinalunga e sul sito web istituzionale nella sezione Il Comune-Regolamenti-Servizio Tributi.